

3^a CORTE D'ASSISE DI ROMA

DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO IN PROCEDIMENTO CON ISTRUZIONE FORMALE

IL PRESIDENTE

della ^{3^a} Corte di Assise di Roma

Vista la ~~XXXXXX~~ ⁽¹⁾ Ordinanza del G.I. Trib. Roma in data 25.2.1986

si trascrive per estratto nel procedimento penale, con la quale veniva ordinato il rinvio a giudizio avanti
la Corte d'Assise.

C O N T R O

BALESTRA DAMIANO n. Oria 23.5.28

domiciliato in Viale Giustiniano Imperatore

n. 16 int. 20 Roma (d.d.)

I M P U T A T O

(vedere fogli allegati)

OMISSIS

N. 9195/84 A P. M. +

N. 4101/82 A C. I

N. 9242/84 A

N. 5234/84 A

TRIBUNALE DI ROMA

UFFICIO ISTRUZIONE

SEZIONE Cons. Agg.

ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO

(Art. 5 Legge 15 dicembre 1972, n. 773)

SENTENZA ISTRUTTORIA DI PROSCIoglIMENTO

(Artt. 378, 379, 384, 395, 398 Cod. proc. pen.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IS/ST
[Handwritten signature]

IL CONSIGLIERE ISTRUTTORE AGG.

(Dott. Renato Squillante)

Il Giudice Istruttore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA-SENTENZA

nel procedimento penale

contro

1. BALESTRA DAMIANO, n. Oria (BR) il 23/5/28, el. te. dom. ta. in Roma, Viale Giustiniano Imperatore, 16 int. 20
2. GIOVANNONE STEFANO, n. Firenze il 22/7/21 - deceduto
3. SANTOVITO GIUSEPPE, n. Taranto il 12/8/18 - deceduto
4. HABBASH GEORGE, n. Lod. (Israele) nel 1929 - irreperibile
6.

imputati di

il 1° e 2°:

A) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 261, 262, 112 n. 3, 61 n. 9 C.P. per avere il Balestra, appuntato dei Carabinieri addetto alla spedizione e ricezione dei messaggi in cifra e in chiaro presso l'Ambasciata d'Italia in Beirut, rivelato al Giovannone, colonnello

dei Carabinieri e capo del centro Sismi a Beirut, per determinazione e comunque su istigazione di quest'ultimo, il contenuto delle comunicazioni in cifra e in chiaro, intercorse fra l'Ambasciatore d'Italia a Beirut e il Ministero degli Affari Esteri, concernenti le ricerche svolte dal suddetto Ambasciatore in merito alla scomparsa dei giornalisti Toni Italo e De Palo Graziella in Libano - notizie contenute nei messaggi in cifra, che nell'interesse della sicurezza dello Stato o comunque nell'interesse politico, interno ed internazionale dello Stato, dovevano rimanere segrete, e notizie contenute nei messaggi in chiaro, delle quali l'Autorità competente aveva vietato la divulgazione -; nonchè per avere il Giovannone^{rivelato} e i terzi le suddette notizie; commettendo il fatto, il Giovannone, con abuso dei poteri, ed entrambi con violazione dei doveri inerenti alle loro funzioni;

in Beirut ed altrove, dal settembre 1980 in poi;

il 2° e 3°:

a) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 378, 61 n.9 C.P. per avere, quale colonnello dei Carabinieri e capo del centro SISMI in Beirut il Giovannone, in concorso con Santovito Giuseppe, direttore del Sismi, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, aiutato gli autori del sequestro e del presunto omicidio dei giornalisti Toni Italo e De Palo Graziella ad eludere le investigazioni e le ricerche delle Autorità, controllando ed ostacolando l'attività istituzionale di ricerca svolta dall'Ambasciatore d'Italia a Beirut, accreditando fatto inesistenti o strumentali e compiendo atti tendenti ad

"inquinare" l'accertamento della verità ed in particolare a "depistare" le ricerche e le indagini delle Autorità sulla scomparsa dei suddetti giornalisti dal settore occupato dai palestinesi a quello occupato dai falangisti, commettendo il fatto con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti alle loro funzioni;

in Beirut ed altrove, dal settembre 1980 in poi;

il 3° inoltre:

C) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 372 C.P. per avere, deponendo come testimone in tempi diversi dinanzi al Procuratore della Repubblica di Roma ed al Giudice Istruttore presso il Tribunale di Roma, affermato falsamente di essersi recato a Beirut il 2 novembre 1980 a verificare presso l'obitorio dell'ospedale americano ivi esistente se fra quattro cadaveri ivi giacenti vi fossero quelli dei due giornalisti Italo Toni e Graziella De Palo, scomparsi in Libano;

in Roma, anteriormente e sino al 14/3/1983;

D) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 605 C.P. per avere in concorso con altre persone non identificate, privato Toni Italo e De Palo Graziella della libertà personale;

in Beirut il 2 settembre 1980;

E) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 575 C.P. per avere, in concorso con altre persone non identificate, cagionato la morte di Toni Italo e De Palo Graziella;

in Beirut il 2 settembre 1980 o in epoca immediatamente successiva.



P.Q.M.

Visti gli artt. 374 -378 C.P.P.,

Sulle richieste parzialmente conformi del P.M. e chiusa la formale istruzione

O R D I N A

il rinvio a giudizio di BALESTRA Damiano per rispondere dinanzi alla Corte di Assise di Roma del delitto di cui agli artt. 110 - 81 cpv. 261, 262, 112 n.3, 61 n.9 C.P. come in epigrafe contestato al capo A)

D I C H I A R A

Non doversi procedere:

- 1) nei confronti di Stefano GIOVANNONE in ordine al reato di cui al capo A) e dello stesso GIOVANNONE, nonché di SANTOVITO Giuseppe in ordine al reato di favoreggiamento personale loro contestato, (capo B) ~~per~~ ~~pre~~ ~~via~~ ~~ap~~ ~~pre~~ ~~ssione~~ della parola "presunto", così modificata l'originaria imputazione ~~per~~ ~~per~~ ~~chè~~ estinti per morte del reo;
- 2) nei confronti dello stesso SANTOVITO in ordine al reato di falsa testimonianza, come in epigrafe trascritto (capo C), perchè non punibile per intervenuta ritrattazione;
- 3) nei confronti di GEORGE HARBASH in ordine ai delitti di sequestrazione di persona ed omicidio a lui attribuiti come in rubrica - capi D), E) - per insufficienza di prove.

Roma, 25.2.1986


il Cancelliere

S. Carvelli



il Giudice Istruttore



dr. Renato Squillante



Depositata in Cancelleria

il 26.2.1986

IL CANCELLIERE

LISTA DEI TESTIMONI DEL P.M.

nel procedimento penale a carico di BALESTRA DAMIANO

parti offese dal reato:

- 1) DE PALO VINCENZO nato a Gravina di Puglia il 24.10.1918
res. in via Sabrata 8 ROMA
- 2) CAPOTORTI RENATA nata a Sarno l'11.12.1923 res.te in via
Sabrata 8 ROMA
- 3) DE PALO GIANCARLO nato a Roma l'8.1.1955 res.te in via
Sabrata 8 ROMA
- 4) TONI GIOVANNI nato a Sassoferrato il 13.9.1898 res.te
in via Cesare Battisti 41 SASSOFERRATO (AN)

testimoni esaminati nell'istruzione:

- 1) D'ANDREA STEFANO nato a Roma il 4.9.1925 - Ambasciatore
d'Italia a Copenaghen - presso Ministero degli Affari
Esteri ROMA
- 2) AGRICOLA GIUSEPPE nato a Pachino il 26.3.1939 res.te in
via Nunzio Costa 20 PACHINO (Siracusa)

LETTURA ATTI

Roma, li 13.10.1986

Il Sost. Procuratore della Repubblica dr. Giancarlo Armati
E' copia conforme all'originale
Roma, li

29 DIC. 1987



Cancelliere

Attesochè con Decreto del Primo Presidente della Corte d'Appello di ROMA

è stata convocata la PRIMA

1988
sessione di questa ^{3°} Corte d'Assise.

Poichè il procedimento di che trattasi trovasi in istato di essere giudicato.

Visti gli artt. 405, 407, 408, 410, 415, 416, 417 del Codice di procedura penale, art. 3 R. Decreto 23 marzo 1931, n. 249.

ORDINA

la citazione de suindicat imputat 3° a comparire all'udienza che sarà tenuta da questa Corte d'Assise il giorno 21.5.1988 (VENTUNO MAGGIO 1988) alle ore 9,00 per procedersi al dibattimento a carico di ess imputat con avvertimento a stess che non comparendo e non giustificando l'ass-

possibilità a comparire per legittimo impedimento sarà giudicat in contumacia; che ha

facoltà di nominare i difensor, restando sin da ora nominat, ove ne fosse priv a difensor d'ufficio

i signor avvocat

Per l'imputato:

1) Avv. Enrico Polizzi Sorrentino, Via Chiana, 5 Roma

Per le parti civili:

2) Oreste Flammini Minuto, Viale G. Mazzini 144 Roma

3) Erasmus Antetomaso, Via Ippolito Nievo, 61 Roma

cui della fatta nomina sarà data immediata comunicazione insieme all'avviso del giorno fissato pel dibattimento;

che durante il termine per comparire i difensor ha facoltà di prendere visione delle cose sequestrate

nel luogo ove si trovano custodite; di esaminare in cancelleria gli atti e documenti processuali ed ivi estrarne

copia, che volendo fare assumere a propria difesa testimoni, richiedere per chiarimenti la citazione di periti

nominati nell'istruzione, la nomina di un perito per accertamento che anteriormente non abbia formato oggetto

d'esame, nonchè il richiamo di documenti, dovrà presentare nella Cancelleria, almeno tre giorni prima

del dibattimento, la lista o l'istanza relativa anticipandone le spese ai sensi dell'art. 419 C. P. P. qualora non

sia ammess al gratuito patrocinio, indicando specificatamente, a pena d'inammissibilità, per i testi-

moni non esaminati nell'istruzione i fatti e le circostanze su cui è chiuso l'esame, precisando inoltre l'accer-

tamento peritale richiesto; che infine volendo chiedere nel dibattimento la sola lettura delle deposizioni testi-

moniali rese nell'istruzione assunte dall'autorità giudiziaria, o, a richiesta di questa, da ufficiali di polizia giu-

diziaria, deve farne nello stesso termine e nella stessa lista analoga richiesta.

ORDINA

che il presente decreto sia inoltre notificato alla parte civile 1) CAPOTORTI RENATA n. a

Sarno il 11.12.1933; 2) DE PALO VINCENZO nato a Gravina il 24.10.1918

elett. te dom. ti in Roma c/ Studio Avv. O. Flammini Minuto Viale G.

Mazzini, 144= 3) Avv. Erasmo Antetomaso Procuratore Speciale di TONI

Giovanni nato a Sassoferrato il 13.9.1898 elett. te dom. c/ proprio

studio Via Ippolito Nievo 61 Roma=

Il termine per comparire dinanzi la Corte di Assise è di giorni 15 prolungato ai sensi dell'art. 183 C. p. p. per gl'imputati residenti in luogo diverso.

Il decreto di citazione deve essere notificato, a pena di nullità, insieme alla sentenza di rinvio a giudizio omessa la motivazione (art. 408, 412 C.p.).

in avvertimento che la sua non comparizione per qualsiasi motivo nel corso del dibattimento o l'allontanamento dall'udienza senza avere presentato nel momento prescritto le sue conclusioni varrà come revoca della costituzione, e che spettano ad essa le stesse facoltà menzionate negli artt. 407, n. 4, 416 e 417 del Codice procedura penale.

NONCHÈ

e altre parti private Ordina la citazione delle parti offese e dei testimoni
come da elenco del Pubblico Ministero allegato in copia=

Roma, li 29.12.1987

IL CANCELLIERE

Copia conforme all'originale
per uso di ufficio.
Roma, li 29 DIC. 1987

IL PRESIDENTE

NOTIFICAZIONE

(artt. 405, 408, 183 C. p. p. Codice di procedura penale)



L'anno millenovecento _____ il giorno (1) _____

mese di _____ in _____

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al _____

D'ordine del Sig. Presidente della Corte d'Assise di _____

Ho notificato il soprascritto decreto di citazione (2) _____

Ho consegnato di copia dello stesso decreto insieme alla sentenza di rinvio a giudizio omessa la motivazione (3)

Ho citato altresì a comparire per la stessa udienza (4) _____

(1) Almeno quindici giorni prima dell'udienza (artt. 405, 183 C. p. p.).
(2) Imputato, parte civile (artt. 405, 408 C. p. p.)



CORTE DI ASSISE DI ROMA

SEZ. III

N. 17/86 R.G. di Prot.

Roma, li 11.3.1988

Risposta a nota del N. Alleg. N.

OGGETTO:
DECRETO PRESIDENZIALE

Il Presidente

vista la disponibilità delle aule di udienza per la celebrazione dei dibattimenti della III Corte di Assise di Roma,

d i s p o n e

che il processo a carico di BALESTRA DAMIANO sia celebrato nell'Aula B del complesso di Via Casale di S. Basilio n. 168 in Roma anziché nell'Aula B di Piazzale Clodio come indicato nel Decreto di citazione già notificato, ferma restando sia la data di inizio del 21.5.1988, sia l'ora di inizio dell'udienza.

Manda alla cancelleria di dare comunicazione del presente Decreto all'imputato, alle altre parti, ai difensori, alle parti lese e testimoni indicati nel relativo Decreto di citazione.

Il Presidente della III Corte Assise Roma

Dr. Filippo Antonioni

Copia conforme all'originale per uso di ufficio.

Roma, li 15 MAR 1988



IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]